

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 31 maggio 2017



PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi	31/05/17	P. 29	Casse di previdenza, (ancora) a rischio ball-in	Simona D'Alessio	1
-------------	----------	-------	---	------------------	---

APPALTI

Italia Oggi	31/05/17	P. 31	Demanio senza automatismi	Dario Ferrara	2
Italia Oggi	31/05/17	P. 31	Non si possono imporre iscritti a particolari ordini	Dario Ferrara	3

CORRETTIVO CODICE APPALTI

Sole 24 Ore	31/05/17	P. 12	Appalto integrato, sui progetti bloccati deroga a rischio flop	Giuseppe Latour Mauro Salerno	4
-------------	----------	-------	--	----------------------------------	---

REGOLAMENTO EDILIZIO

Italia Oggi	31/05/17	P. 34	Solo tre regioni hanno recepito il regolamento edilizio tipo	Cinzia De Stefanis	5
-------------	----------	-------	--	--------------------	---

CYBERSECURITY

Sole 24 Ore	31/05/17	P. 7	Un vademecum sulla cybersecurity a misura d'impresa	Luca Orlando	6
-------------	----------	------	---	--------------	---

INSTALLAZIONE IMPIANTI

Sole 24 Ore	31/05/17	P. 12	Impianti in crescita con i bonus	Mauro Salerno	8
-------------	----------	-------	----------------------------------	---------------	---

COMMERCIALISTI

Italia Oggi	31/05/17	P. 35	Apprendistato per i praticanti	Gabriele Ventura	9
-------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	---

Casse di previdenza, (ancora) a rischio bail-in

Casse di previdenza esposte (ancora) al rischio «bail-in» al contrario dei Fondi pensione complementari, per i quali nella manovra correttiva (dl. 50/2017) è stato fissato due giorni fa lo «scudo» protettivo. È stato, però, annunciato dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta che la soluzione per tutelare dal sistema di salvataggio bancario il risparmio di primo pilastro ci sarà. Probabilmente, a quanto si apprende dal dicastero di via XX Settembre, in un «imminente veicolo legislativo», visto che sulla manovra votata dalla commissione bilancio della camera è stata posta la fiducia. Per l'Adepp, Associazione degli enti versano i contributi i liberi professionisti, la correzione è necessaria per «non danneggiare» le prestazioni degli iscritti, considerato che, ha riferito il presidente Alberto Olivetti, «il diritto costituzionale alla pensione non può esser lasciato in balia dei salvataggi» degli istituti di credito. L'Associazione s'è detta «fiduciosa» che «la politica si mobiliti al più presto per garantire i professionisti, come fatto già da autorevoli esponenti istituzionali», difendendo «giustamente» da eventuali «bail-in» le somme depositate in banca dai Fondi. La blindatura a Montecitorio del decreto 50/2017, decisa ieri dal governo, ha fatto sì che per eliminare gli enti dal perimetro dello strumento si debba trovare un'altra strada; fonti delle Casse hanno adombrato il sospetto che sul mancato inserimento nella modifica possa aver pesato il rifiuto, opposto lo scorso anno all'Esecutivo, a investire nell'iniziativa per alleviare le sofferenze bancarie Atlante2 (si veda ItaliaOggi del 4/8/16). A ritenere, infine, «indispensabile» che la previdenza obbligatoria non sia soggetta al «bail-in» il presidente della commissione finanze del senato Mauro Maria Marino (Pd).

Simona D'Alessio



APPALTI/ Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia

Demanio senza automatismi

Addio al rinnovo delle concessioni senza selezione

DI DARIO FERRARA

Addio rinnovo automatico delle concessioni demaniali in essere anche dopo il decreto legge enti locali 113/16, il tutto in ossequio alla sentenza C-458/14 della Corte Ue che ha dichiarato illegittimo l'affidamento a privati delle spiagge italiane, prorogato al 31 dicembre 2020 senza «una imparziale e trasparente procedura di selezione dei potenziali candidati». E ciò perché l'articolo 24, c. 3-septies, del dl 113/16 introduce in pratica una moratoria sulle concessioni esistenti ma senza un termine finale certo. Così la sentenza 959/17 del Tar Lombardia. La controversia nasce dalla procedura a evidenza pubblica bandita dal comune per la gestione di uno stabilimento balneare. I giudici di Lussemburgo hanno già bocciato la norma di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 194/09 che prorogava le autorizzazioni demaniali per gestire attività turistiche e ricreative in riva al mare e ai laghi. Ma dopo la sentenza Ue nel dl 113/16 è stata introdotta una norma secondo cui i rapporti pendenti conservano validità fino a quanto la materia non sarà regolata dallo stato nazionale secondo i principi europolitani di libera concorrenza. E anche voler condividere l'interpretazione della società ricorrente secondo cui la proroga prevista all'articolo, comma 3-septies, del dl 113/16 debba trovare applicazione con riferimento alle concessioni non solo di beni demaniali ma anche di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, queste norme devono essere disapplicate per contrasto con il diritto Ue.

Dario Ferrara



Non si possono imporre iscritti a particolari ordini

Annullata. Va posta nel nulla l'aggiudicazione dell'appalto se si scopre che la lettera d'invito impone alla società partecipante di avere un dipendente iscritto a uno specifico ordine professionale, titolato ai lavori messi a gara, mentre l'impresa vincitrice ha solo un consulente con quei requisiti, per quanto legato all'azienda da un contratto in esclusiva.

E ciò perché non si può disattendere il requisito indicato nella lettera d'invito agli operatori economici: l'amministrazione ha infatti interesse a che il professionista sia a diretta disposizione dell'aggiudicataria.



È quanto emerge dalla sentenza 150/17, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise.

Potere e intensità

Accolto il ricorso dello studio professionale associato, che fa bloccare la gara vinta dal competitor per il piano di assestamento forestale del comune: per realizzarlo, infatti, ci vuole un agronomo, mentre il titolare dell'aggiudicataria è un geologo e solo il consulente esterno ha il requisito indicato.

Ai fini dell'appalto il rapporto di lavoro subordinato non può essere equiparato alla prestazione d'opera per le evidenti differenze fra gli istituti ex articoli 2094 c.c. e 2222 c.c.: nel primo caso risulta evidente la maggiore intensità del potere che il creditore vanta nel pretendere l'esecuzione della prestazione dal professionista. Senza dimenticare che un'eventuale equiparazione delle due figure è contraria alla par condicio fra i partecipanti alla procedura: penalizza chi sostiene

i costi dell'assunzione e paga i contributi rispetto all'altro che con la consulenza risparmia.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti



Investimenti. Gli effetti del correttivo

Appalto integrato, sui progetti bloccati deroga a rischio flop

Giuseppe Latour
Mauro Salerno

ROMA

■ Tanto rumore per nulla. Rischia di rimanere inutilizzata la "finestra" che, con il correttivo al codice, autorizza a mandare in gara per un anno i progetti definitivi congelati dall'entrata in vigore, lo scorso 19 aprile 2016, del divieto di appalto integrato. L'obiettivo era mettere un po' di benzina nel motore degli investimenti pubblici. A sorpresa, però, non sembra che ci siano tanti progetti. Anzi: se qualcuno userà la deroga, sarà l'eccezione.

D'altronde, dice Stefano Esposito, relatore Pd della riforma appalti, «è rimasta a verbale nelle nostre audizioni la mia reiterata richiesta di avere un elenco di queste centinaia di bandi messi in fuorigioco. Mai ricevuto nulla». E anche Mario Occhiuto, delegato Anci per i Lavori pubblici, spiega: «Avevamo chiesto che fosse reintrodotta l'appalto integrato, senza tutte queste limitazioni. Alla fine è venuta fuori una deroga che non viene incontro alle esigenze dei Comuni».

La deroga è legata a una condizione: per sfruttare la scorciatoia i progetti devono risultare «definitivamente approvati» entro il 19 aprile 2016. Un "paletto" inserito all'ultima ora per evitare che l'apertura si trasformasse in una sanatoria di elaborati ancora incompleti: forse è proprio questo il motivo del repentino diradarsi dei progetti nel passaggio dagli annunci ai fatti. A indicare la direzione per prima è stata Anas, che spiega di avere «provveduto ad avviare per le progettazioni definitive in essere le necessarie attività e affidamenti per provvedere al raggiungimento dell'approfondimento previsto per la progettazione esecutiva».

Quindi, non servono deroghe. Un indizio in più arriva da Palermo, dove il direttore del settore riqualificazione urbana definisce la deroga «inutile», aggiungendo che «l'apertura ai progetti definitivi e non ai preliminari è ininfluente». Qualche altro mo-

IDUBBI

Esposito (Pd): avevo chiesto gli elenchi dei progetti bloccati. Mai ricevuti.

Occhiuto (Anci): questa deroga non serve ai Comuni

tivo si intuisce nelle parole che arrivano da Bari: «Dalla consultazione degli atti non abbiamo progetti definitivi approvati, pronti per l'appalto integrato». Il "paletto" dell'approvazione formale, evidentemente, ha tagliato le gambe a molti. Magari, senza quel limite, sarebbe stato possibile un ripescaggio del Ponte dei Congressi di Roma. L'opera che dovrà collegare l'Eural quartiere della Magliana, fermata proprio perché era un appalto integrato, sarebbe stata un caso da manuale. Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con un parere del 20 gennaio scorso, ha però chiesto modifiche al progetto. Quindi, ora bisogna ripartire da zero e, per il resto, la capitale non ha progetti da ripescare.

Non useranno la deroga nemmeno a Milano, Genova e Torino. Anche a Venezia non ci sono progetti: «L'anno scorso avevamo qualche preliminare da sviluppare, nel frattempo l'abbiamo portato all'esecutivo». Risposta un po' sibillina a Firenze. Al Comune fanno sapere di avere in verifica «quattro o cinque progetti». Niente di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Solo tre regioni hanno recepito il regolamento edilizio tipo

Al 30 maggio sono tre le regioni che hanno recepito con propria legge o delibera il «regolamento edilizio tipo». Parliamo delle regioni Lazio, Liguria e Puglia. Il termine per il recepimento da parte delle regioni ordinarie è scaduto lo scorso 18 aprile. Ma per comuni e regioni che non si sono adeguati nei termini non sono previste sanzioni. È con l'intesa del 20 ottobre 2016 (sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268) sottoscritta tra governo, regioni e comuni che sono stati adottati: il regolamento edilizio tipo (allegato 1), le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni nazionali in materia edilizia (allegato B).

L'intesa della Conferenza unificata (si veda ItaliaOggi del 21 ottobre 2016) prevede, in via generale, che il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnino ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, adottati dopo il 20 ottobre 2016 (data di sottoscrizione dell'intesa). E dice che le regioni a statuto ordinario entro il 18 aprile 2017 (cioè, 180 giorni dall'adozione dell'intesa) debbano provvedere a recepire lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi (potendo anche personalizzarle). Nell'atto di recepimento le regioni stabiliscono i metodi e le procedure (non superiori a 180 giorni) entro cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di analizzare cosa comporta il mancato recepimento nei termini del regolamento edilizio tipo, contenuto nell'intesa dell'ottobre 2016.

Il quadro sull'adozione del regolamento edilizio tipo

Al 30 maggio sono tre le regioni che hanno recepito con propria legge o delibera il regolamento edilizio tipo :

- regione Lazio (deliberazione giunta regionale 19/05/2017 n. 243) ;
- Liguria (deliberazione giunta regionale 14/04/2017 n. 316);
- Puglia (deliberazione della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 554 e successivamente con la legge regionale 18 maggio 2017, n. 11).

Il termine per il recepimento da parte delle regioni ordinarie del regolamento edilizio tipo è scaduto lo scorso 18 aprile. Ma per comuni e regioni che non si sono adeguati nei termini ai relativi contenuti non sono previste sanzioni.

La regione recepisce il regolamento edilizio e il comune non si adegua nei termini. L'intesa stabilisce che se il comune non si adegua a quanto previsto dalla regione, le definizioni uniformi (allegato A) e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B) trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

La regione non si adegua. In caso di mancato recepimento da parte della regione i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

Cosa succede se né la regione né il comune provvedono all'adeguamento. L'intesa non disciplina né poteri sostitutivi né sanzioni se la regione e il comune non si adeguano ai relativi contenuti. Vi è unicamente un impegno a realizzare delle attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio con cadenza almeno annuale.

Impostazione tipo del regolamento. Il regolamento edilizio tipo è diviso in due diverse parti. Nella prima, rubricata «principi generali e disciplina

generale in materia edilizia», è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale. Nella seconda, denominata «disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia», è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale valevole su tutto il territorio statale. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'enunciazione di azioni da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso. Le 42 definizioni allegato allo schema di regolamento rappresentano una sorta di mini vocabolario per cui termini come porticato, tettoia o veranda avranno lo stesso significato in tutta la penisola.

Cinzia De Stefanis



Industria 4.0. Da Assolombarda un toolkit di protezione

Un vademecum sulla cybersecurity a misura d'impresa

Attivo un help desk con la polizia postale



Luca Orlando
MILANO

Forse cinesi, piuttosto che nordcoreani. Ma in fondo conoscere la nazionalità degli hacker responsabili di WannaCry, l'ultimo "attacco" che ha messo in ginocchio oltre 200 mila computer in tutto il mondo, poco importa. Ciò che conta è il trend, in decisa crescita, con più di mille attacchi informatici "considerevoli" censiti lo scorso anno per la sola Italia, forse la punta di un iceberg rispetto a ciò che non viene denunciato. Impennata quanto mai preoccupante per il sistema produttivo, soprattutto in vista di una crescente digitalizzazione dei processi e dell'utilizzo sempre più pervasivo delle tecnologie 4.0. Big data, controlli remoti, utilizzo di dati in cloud rappresentano allo stesso tempo grandi opportunità ma anche potenziali minacce, di cui le aziende devono essere a conoscenza.

E proprio arrivare alla piena consapevolezza dei rischi è l'obiettivo del nuovo servizio progettato da Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza, un toolkit disponibile sul web per una prima autovalutazione da parte dell'azienda.

«WannaCry ha acceso i riflettori sul tema - spiega Stefano Venturi, vicepresidente di Assolombarda con delega ad agenda digitale e startup - ma va detto che ogni giorno si verificano situazioni critiche, che non riguardano solo "attacchi" per danneggiare o bloccare i sistemi ma anche azioni di spionaggio industriale, dove l'obiettivo degli hacker è evidentemente

quello di non rendersi visibili».

Lo strumento messo a punto da Assolombarda, avviato attraverso un advisory board ad hoc, è frutto dell'analisi delle risposte di un focus group, identificando attraverso la testimonianza delle aziende l'approccio nei confronti della cybersecurity. Considerata al momento ancora come un costo, e soprattutto non percepita come tematica rilevante a livello di board. Alle imprese, non solo associate, viene così fornito un primo strumento di autovalutazione, un percorso di 14 domande scelte in collaborazione con Cini-Cybersecurity National Lab che porta all'ottenimento di un punteggio, indicatore sintetico

IL FUTURO

Tripi: il nostro obiettivo è prevenire i rischi, estenderemo questo strumento alle imprese di tutta Italia

dei rischi esistenti.

«Il nostro obiettivo - spiega Alvisè Biffi, coordinatore dell'advisory board Cyber Security di Assolombarda - era anzitutto quello di creare uno strumento semplice e intuitivo, evidenziando la necessità per le imprese di progettare adeguati strumenti di protezione, senza però terrorizzare gli imprenditori sui possibili effetti collaterali di Industria 4.0, che invece rappresenta un'opportunità da cogliere senza riserve».

L'indice di rischio sintetico ottenuto è in realtà solo il primo passo di un percorso più ampio, che procede con una consulenza di primo livello da parte di Assolombarda per approfondire aspetti specifici del

posizionamento aziendale. Supporto iniziale che può sfociare in servizi aggiuntivi erogati dall'associazione attraverso l'intervento di società specializzate nel settore della sicurezza informatica.

«Le imprese - spiega il delegato di Confindustria alla Cyber Security Alberto Tripi - nei confronti di questo tema hanno due approcci opposti: o ignorano l'argomento oppure ne sono terrorizzati. Il nostro obiettivo è invece quello di aiutare gli imprenditori a prevenire i rischi, che comunque esistono. Ed ecco perché credo sia utile estendere su base nazionale questo strumento: le best practice della associazioni non vanno disperse ma diffuse e valorizzate».

Accanto al toolkit, Assolombarda ha avviato anche una collaborazione con la Polizia Postale, organizzando un help desk per erogare assistenza immediata e mettere in contatto la singola impresa in difficoltà con la pubblica amministrazione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il fenomeno della sicurezza informatica


L'INDICE DI SICUREZZA PER PAESE

Quota percentuale alte performance di sicurezza



L'INDICE DI SICUREZZA PER SETTORE

Quota percentuale alte performance di sicurezza




CYBER CRIME

I settori più colpiti e le principali motivazioni. Numero attacchi e variazioni % sul 2016/2015



Sanità

+102%



Grande distribuzione

+116%



Banche e finanziarie

+64%

Cybercrime




Hacktivism



Spionaggio sabotaggio



Guerra cibernetica



Fonte: Accenture, Rapporto Clusit 2017 sulla Sicurezza ICT in Italia

Congiuntura. Studio Cresme: oltre 200mila imprese attive in Italia con 112 miliardi di fatturato cumulato

Impianti in crescita con i bonus

Le previsioni: nel 2017 mercato in aumento del 3,2%, nel 2018 +3,6%

Mauro Salerno
ROMA

■ Anche il mondo delle piccole imprese che ruota intorno alla produzione e installazione degli impianti per gli edifici guarda con particolare attenzione all'evolversi del quadro politico. L'interesse si focalizza sul destino della legislatura per un semplice motivo: in autunno con la legge di Bilancio si decide ogni anno il destino degli incentivi all'edilizia. Questa volta l'appuntamento rischia di coincidere con le elezioni politiche. Aggiungendo un elemento di incertezza in più a un settore legato a doppio filo con la conferma dei bonus fiscali per la ristrutturazione delle abitazioni, con o senza miglioramento dell'efficienza energetica.

Il quadro è venuto fuori distintamente a Roma, durante la presentazione del terzo rapporto Cresme sulla filiera impiantistica.

Lo studio, realizzato dal principale istituto di ricerca sulle costruzioni (insieme a Cna, Anima, Angaisa e Mce) ribadisce l'andamento positivo del settore anche per quest'anno. Per valutare le tendenze dell'anno prossimo sarà però determinante la conferma degli incentivi

DOPPIO SCENARIO

In caso di mancata conferma degli sconti al recupero il comparto guadagnerà il 6,9% quest'anno, ma subirà un crollo dell'8,8% nel 2018

vi fiscali del 50-65 per cento.

Nel 2017 la filiera degli impianti - oltre 200mila imprese tra produttori, distributori e installatori del "software" che tiene in vita tutti i fabbricati, non solo quelli più evoluti - aumen-

terà fino al 3,2% il valore della produzione, dopo il +2,1% messo già a segno l'anno scorso. Questo dato è già acquisito. Laddove invece a fine anno dovesse profilarsi la mancata conferma dell'ecobonus del 65% e del bonus aumentato al 50% sulle ristrutturazioni (lo sgravio fiscale del 36% è ormai diventato strutturale) il settore incasserebbe nel breve termine un'impennata ancora più decisa. La corsa al recupero "benedetto" dallo sconto formato maxi porterebbe infatti al 6,9% la previsione di aumento del fatturato del settore. Diverso l'effetto che invece si determinerebbe per il 2018. Con la conferma del sistema attuale di incentivi le aziende attive lungo la filiera degli impianti metterebbero a segno un'ulteriore crescita del 3,2 per cento. Senza la "stampella" dei bonus arriverebbe il crollo, con un calo dell'8,8% del fatturato,

che nel frattempo, cumulando i ricavi di tutti i vari settori ha raggiunto la quota di 112 miliardi (dato riferito al 2016).

Per le imprese del settore i bonus vanno ampliati, non ridiscussi. «C'è tutta una quota della popolazione, pensiamo alle famiglie composte da persone anziane, che praticamente non ha accesso agli incentivi - ha sottolineato il segretario generale Cna Sergio Silvestrini -, sia per disponibilità finanziaria che per interesse a un feedback economico necessariamente spalmatto su diversi anni. Noi chiediamo di pensare a questi soggetti permettendo sempre la cessione del credito alle banche con la garanzia dello Stato». Un progetto molto più ambizioso di quello reso disponibile con la manovra, che ha aperto sì alla cessione del credito alle banche, ma soltanto per gli «incapienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEGLIO DEI CANTIERI

6,3%

Crescita più alta

Tra il 2014 e il 2016 il settore degli impianti ha aumentato del 6,3% il valore della produzione contro il +1,7% dell'edilizia in generale

44%

Il peso nelle costruzioni

Il peso del settore impianti sul totale delle costruzioni è cresciuto dal 40% del 2012 al 44% registrato l'anno scorso

28,2 miliardi

La spinta degli incentivi

La spesa per gli interventi di recupero e miglioramento energetico delle abitazioni trainata dai bonus fiscali



I chiarimenti del Cndcec. Prova integrativa per revisori legali dalla prossima sessione

Apprendistato per i praticanti Contratto applicabile agli aspiranti commercialisti

DI GABRIELE VENTURA

Contratto di apprendistato per i praticanti commercialisti. Con un pronto ordini (375/2016 del 15 maggio scorso), il Consiglio nazionale ha, infatti, chiarito che l'apprendistato di alta formazione e ricerca si può applicare ai tirocinanti, per una durata minima di sei mesi e massima di 18. La definizione dei contenuti e della durata della formazione devono essere definiti nel piano formativo individuale. Con un secondo pronto ordini (n. 88/2017 del 15 maggio scorso), inoltre, il Cndcec ha affermato che la prova integrativa per diventare revisori legali si terrà a partire dalla prossima sessione d'esame da commercialista. Da quest'anno, infatti, coloro che vorranno abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e successivamente iscriversi al registro dei revisori legali, lo potranno fare sostenendo tre prove per l'accesso alla professione e una aggiuntiva avente a oggetto le materie della revisione legale. La prova integrativa, però, può essere sostenuta solo dopo aver completato 36 mesi di praticantato.

Apprendistato. Il pronto ordini del Cndcec (375/2016 del 15 maggio scorso) riguarda l'applicabilità del contratto di apprendistato ai tirocinanti.

Secondo il Consiglio nazionale, l'apprendistato di alta formazione e ricerca, applicabile ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, è la tipologia che è possibile applicare ai tirocinanti. L'art. 45 del dlgs 81/2015, infatti, prevede che possa essere utilizzata questa tipologia anche per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 ha poi chiarito che l'apprendistato per tale contratto non può avere durata inferiore ai sei mesi, mentre la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato, quindi fino a 18 mesi. I contenuti e la durata della formazione, specifica infine il pronto ordini, devono essere definiti nel piano formativo individuale, messo a punto dal datore di lavoro secondo lo schema allegato al decreto e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali e della contrattazione collettiva

nazionale. Il contratto di apprendistato è comunque applicabile anche in assenza di un intervento delle regioni.

Revisori legali. Il pronto ordini n. 88/2017, invece, è in risposta a un quesito dell'ordine di Massa Carrara sull'ordinanza del Miur del 7 marzo scorso, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione per l'anno 2017 degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, nonché le prove integrative per diventare revisori legali. In particolare, il Cndcec richiama l'art. 11 del dm 63/2016, laddove prevede che coloro che accederanno all'esame di stato per diventare commercialisti saranno chiamati a sostenere una prova aggiuntiva in materia di revisione legale. Tali disposizioni, però, per effetto della norma transitoria, trovano applicazione solo a partire dal 2017, e l'ordinanza del Miur dell'8 marzo scorso è la prima successiva all'entrata in vigore del dm 63/2016. Per cui, coloro che

vorranno iscriversi al registro dei revisori legali, dalla prossima sessione potranno sostenere le quattro prove se avranno già svolto i 36 mesi di tirocinio, oppure sostenere le tre prove per l'accesso alla professione di commercialista dopo aver svolto 18 mesi di pratica e la prova aggiuntiva dopo aver completato i 36 mesi necessari. Coloro che invece hanno superato gli esami di stato fino alle sessioni 2016 non sono chiamati a sostenere la prova aggiuntiva. Restano infatti esonerati dall'esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione di esami indetta con l'ordinanza ministeriale 1° marzo 2016, n. 110, o anteriore. Restano tuttavia fermi i requisiti necessari per iscriversi al registro dei revisori.

IO ONLINE
I Pronto Ordini del Cndcec sul sito www.italiaoggi.it/documenti



Massimo Miani,
presidente del Cndcec

